

SENATO DELLA REPUBBLICA

Vene - Anticristianesimo pasc.

Am. Carlo Fini -

Luigi Maria Terracini

Indirizzo - Fini



**BOLLETTINO DELLE ATTIVITA'
DEL SERVIZIO STUDI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**LUGLIO-SETTEMBRE
1996
N. 32**

AVVERTENZA

Le documentazioni segnalate sono raccolte, ai fini di una migliore consultazione, nei seguenti gruppi di materie:

- 1. AFFARI GIURIDICO-ISTITUZIONALI** 1^ e 2^ Commissione
- 2. BILANCIO E FINANZA** 5^ e 6^ Commissione
(bilancio, economia, mercato finanziario)
- 3. PRODUZIONE, MERCATO, RISORSE** 9^ e 10^ Commissione
(con assicurazioni, energia, mercato non finanziario)
- 4. LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TERRITORIO** 8^ e 13^ Commissione
(esclusi gli aspetti relativi a servizi pubblici)
- 5. AFFARI SOCIALI E LAVORO** 11^ e 12^ Commissione
(con emigrazione, tossicodipendenze, anziani, emarginazione in genere, parità tra i sessi, violenza, infanzia)
- 6. DIFESA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNITA' EUROPEE** 3^ e 4^ Commissione
Giunta Affari Comunitari
- 7. SERVIZI PUBBLICI, SANITA', ISTRUZIONE, COMUNICAZIONI** 7^, 8^ e 12^ Commissione
(con tutti i pubblici servizi: trasporti, aziende autonome, servizi locali)
- 8. VARIE** Altre materie non rientranti nei precedenti gruppi

INDICE

1. DOSSIERS	" 1
1.1 Affari giuridico-istituzionali.....	" 1
1.2 Bilancio e finanza	" 2
1.3 Produzione, mercato e risorse	" 3
1.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio.....	" 4
1.5 Affari sociali e lavoro	" 4
1.6 Difesa, relazioni internazionali, Comunità europee.....	" 6
1.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni.....	" 6
 2. ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RILIEVO.....	 " 8
2.2 Bilancio e finanza	" 8
2.3 Produzione, mercato, risorse	" 8
2.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni.....	" 8
 3. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL SERVIZIO STUDI...	 " 8
3.1 Affari giuridico-istituzionali.....	" 8
3.2 Bilancio e finanza	" 9
3.3 Produzione, mercato, risorse	" 9
3.4 Lavori pubblici, ambiente territorio.....	" 9
3.5 Affari sociali e lavoro	" 10
3.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni.....	" 10

1. DOSSIERS

1.1 Affari giuridico-istituzionali

Dossier n. 42: *L'abolizione della pena dell'ergastolo.*
luglio 1996

Dossier n. 43: *Disegno di legge n. 332-Annesso, di conversione del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 250, "Disposizioni in tema di incompatibilità e di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati".*
luglio 1996

Dossier n. 49: *La formazione dei magistrati in Italia.*
luglio 1996

Dossier n. 50: *Disegno di legge n. 915, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 355, "Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara".*
luglio 1996

Dossier n. 72: *Disegno di legge n. 975, di conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".*
luglio 1996

Dossier n. 76: *I quesiti referendari in materia radiotelevisiva del 1995.*
agosto 1996

Dossier n. 87: *Disegno di legge n. 1034, "Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".*
settembre 1996

Dossier n. 93: *Giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie.*
settembre 1996

Dossier n. 96: *Disegno di legge n. 1273, di conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea"*.

settembre 1996

1.2 Bilancio e finanza

Dossier n. 47: *Disegno di legge n. 757, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica"*.

luglio 1996

Dossier n. 48: *Le agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.*

Le circolari del Corriere Tributario, n.6/1996.

luglio 1996

Dossier n. 54: *Nota di documentazione sui principali indicatori dell'economia italiana elaborati dall'ISTAT.*

luglio 1996

Dossier n. 56: *Disegno di legge n. 832, di conversione del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 342, "Misure di completamento della manovra di finanza pubblica"*.

luglio 1996

Dossier n. 59: *Disegno di legge n. 844 di conversione del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210"*.

luglio 1996

Dossier n. 60: *Il dibattito sul documento di programmazione economico-finanziaria.*

(Rassegna della stampa dal 25 giugno al 17 luglio 1996).

luglio 1996

Dossier n. 63: *Associazione Bancaria Italiana, Evoluzione dei mercati finanziari e creditizi.*

luglio 1996

Dossier n. 64: *Centro Studi Confindustria,*

Previsioni dell'economia italiana. Imposizione sui redditi d'impresa.
luglio 1996

Dossier n. 66: *Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato, esercizio finanziario 1995. (Bozze di stampa).*
luglio 1996

Dossier n. 71: Centro Europa Ricerche,
Rapporto n. 3/1996.
luglio 1996

Dossier n. 73: *Disegni di legge nn. 1045 e 1046 (Rendiconto per l'anno finanziario 1995 e assestamento per l'anno finanziario 1996).*
luglio 1996

Dossier n. 81: *Disegno di legge n. 1255 di conversione del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210".*
settembre 1996

Dossier n. 86: Centro Europa Ricerche,
Rapporto n. 4/1996.
settembre 1996

Dossier n. 90: Istituto di studi per la programmazione economica,
Documenti di lavoro n. 42/1996. Istituzioni, intervento pubblico e sviluppo del Mezzogiorno.
settembre 1996

Dossier n. 91: Istituto di studi per la programmazione economica,
Documenti di lavoro nn. 44 e 45/1996. La spesa per l'ambiente dello Stato 1986-1994.
settembre 1996

1.3 Produzione, mercato e risorse

Dossier n. 57: *Disegno di legge n. 943, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, "Disposizioni urgenti per le attività produttive".*
luglio 1996

Dossier n. 75: *Documentazione su alcune problematiche riguardanti il settore agricolo.*

agosto 1996

Dossier n. 88: *Disegno di legge n. 1229 di conversione del decreto-legge 2 settembre 1996, n. 456, "Istituzione dell' Ente Tabacchi Italiani".*
settembre 1996

1.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio

Dossier n. 51: *La legge 11 febbraio 1994, n. 109, "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (Testo coordinato con le modifiche intervenute; regime transitorio; dottrina).*
luglio 1996

Dossier n. 74: *Disegno di legge n. 1043 di conversione del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, "Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale".*
luglio 1996

Dossier n. 83: *Disegno di legge n. 1235 di conversione del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, "Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto".*
settembre 1996

Dossier n. 91: Istituto di studi per la programmazione economica, *Documenti di lavoro nn. 44 e 45/1996. La spesa per l'ambiente dello Stato 1986-1994.*
settembre 1996

1.5 Affari sociali e lavoro

Dossier n. 39: *Documentazione in materia di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.*
luglio 1996

Dossier n. 41: *Documentazione in materia di organizzazione del mercato del lavoro.*
luglio 1996

Dossier n. 44: *Disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 339, "Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la*

definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti".

luglio 1996

Dossier n. 53: *Disegno di legge n. 916, di conversione del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito".*

luglio 1996

Dossier n. 55: *Schema di decreto legislativo sul regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall' ENEL e dalle aziende elettriche private.*

luglio 1996

Dossier n. 58: *Schema di decreto legislativo in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione.*

luglio 1996

Dossier n. 62: *Schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.*

luglio 1996

Dossier n. 68: *Schema di decreto legislativo in materia di trattamenti pensionistici relativi ad alcune categorie di dipendenti pubblici.*

luglio 1996

Dossier n. 72: *Disegno di legge n. 975, di conversione del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376, "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".*

luglio 1996

Dossier n. 78: *Il mercato del lavoro nel primo semestre 1996.*

Supplemento alla Nota di documentazione sui principali indicatori dell'economia italiana elaborati dall'ISTAT.

agosto 1996

Dossier n. 80: *Disegno di legge n. 1233 di conversione del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".*

settembre 1996

Dossier n. 85: *Testi a fronte dei disegni di legge nn. 104 e 1070 in materia di collocamento obbligatorio.*

settembre 1996

Dossier n. 94: *Disegno di legge n. 641, "Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali":*

settembre 1996

Dossier n. 96: *Disegno di legge n. 1273, di conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea".*

settembre 1996

1.6 Difesa, relazioni internazionali, Comunità europee

Dossier n. 40: *Il vertice europeo di Firenze.*

(Rassegna della stampa dal 20 al 26 giugno 1996).

luglio 1996

Dossier n. 52: *Le elezioni in Russia.*

(Rassegna della stampa dal 5 giugno al 6 luglio 1996).

luglio 1996

Dossier n. 70: *Il servizio militare in alcuni paesi stranieri.*

luglio 1996

Dossier n. 77: *Il vertice "G7 più Russia" di Parigi sul terrorismo.*

(Rassegna della stampa dal 30 al 31 luglio 1996).

agosto 1996

Dossier n. 76: *Il principio di autodeterminazione dei popoli.*

settembre 1996

1.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

Dossier n. 45: *Comitato Nazionale di Bioetica,*

Identità e statuto dell'embrione umano.

luglio 1996

Dossier n. 46: *Disegno di legge n. 777 di conversione del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 334, "Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata"*.
luglio 1996

Dossier n. 61: *La riforma dei concorsi universitari*.
luglio 1996

Dossier n. 65: *Documento proposto dal Comitato Nazionale di Bioetica sull'identità e statuto dell'embrione umano*.
(Rassegna della stampa dal 6 giugno al 16 luglio 1996).
luglio 1996

Dossier n. 67: *La riforma dei concorsi universitari (II)*.
(Rassegna della stampa dal 12 dicembre 1995 al 22 luglio 1996).
luglio 1996

Dossier n. 82: *Disegno di legge n. 1219 di conversione del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva"*.
settembre 1996

Dossier n. 84: *Disegno di legge n. 1238 di conversione del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 442, "Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata"*.
settembre 1996

Dossier n. 89: *La riforma delle telecomunicazioni*.
settembre 1996

Dossier n. 92: *Problemi della procreatica*.
(Rassegna della stampa dal 17 luglio al 13 settembre 1996).
settembre 1996

Dossier n. 95: *Contratto di programma e contratto di servizio pubblico con le Ferrovie dello Stato S.p.A.*
settembre 1996

2. ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RILIEVO

2.2 Bilancio e finanza

Documento di programmazione economico-finanziaria 1996-97. Nota riassuntiva con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione Industria.

luglio 1996

2.3 Produzione, mercato, risorse

Nota sugli incentivi per l'acquisto di nuove automobili in alcuni paesi europei.

luglio 1996

2.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

Appunto sulle funzioni e i poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità":

luglio 1996

3. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL SERVIZIO STUDI (*)

3.1 Affari giuridico-istituzionali

Ministero dell' Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio coordinamento e Pianificazione FF.PP.,

Comuni senza presidi,

s.l., [1996]

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I Reparto, SM, Ufficio Coordinamento,

Comuni d'Italia privi di Stazione Carabinieri,

s.l., [1996]

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna,

(*) I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la biblioteca del Servizio Studi.

Dati sulla rappresentanza femminile negli organi degli enti locali e delle Regioni. (1995).
s.l., s.d.

3.2 Bilancio e finanza

Istituto Guglielmo Tagliacarne,
Il reddito prodotto e gli investimenti nelle Regioni italiane nel 1995,
Roma, 1996

ISTAT,
I bilanci consuntivi delle Comunità montane. Anno 1994,
Roma, 1996

ISTAT,
I bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende di promozione turistica. Anno 1994,
Roma, 1996

3.3 Produzione, mercato, risorse

Aspen Institute Italia,
Conferenza internazionale: *"Internazionalizzazione dell'economia e ruolo delle Piccole e Medie Imprese europee, Bologna, 14-15 giugno 1996,*
Executive summary
s.l., s.d.

Istituto Guglielmo Tagliacarne,
Il reddito prodotto e gli investimenti nelle Regioni italiane nel 1995,
Roma, 1996

3.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio

ISTAT,
Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Anno 1993,
Roma, 1996

© I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la biblioteca del Servizio Studi.

3.5 Affari sociali e lavoro

Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato,
Tendenze evolutive della popolazione italiana. Un'analisi per sesso, età e regione (1994-2004),
Roma, 1995

Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato,
Tendenze demografiche e spesa pensionistica: alcuni possibili scenari,
Roma, 1996

3.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

European Commission,
Key data on education in the European Union. 1995,
Lussemburgo, 1996

ISTAT,
Le immatricolazioni nell'anno accademico 1995-1996,
Roma, 1996

ISTAT,
La produzione libraria nel 1995,
Roma, 1996

Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato,
Tendenze demografiche e spesa sanitaria: alcuni possibili scenari,
Roma, 1996

Federal Communications Commission (FCC),
FCC action to implement the interconnection provisions of the Telecommunications Act of 1996,
Washington D.C., april 1996

Commissione delle Comunità Europee,
Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo. Prima parte. Principi e calendario,
Bruxelles, 1994

(*) I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la biblioteca del Servizio Studi.

Commissione delle Comunità Europee,
*Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione
e delle reti televisive via cavo. Parte seconda. Un approccio comune alla
fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione nell'Unione Europea,*
Bruxelles, 1995

Commissione delle Comunità Europee,
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo,
*La consultazione sul Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo,*
Bruxelles, 1995

⁽⁷⁾ I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la biblioteca del Servizio Studi.



**BOLLETTINO DELLE ATTIVITA'
DEL SERVIZIO STUDI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**OTTOBRE-DICEMBRE
1996
N. 33**

AVVERTENZA

Le documentazioni segnalate sono raccolte, ai fini di una migliore consultazione, nei seguenti gruppi di materie:

- | | |
|--|--|
| 1. AFFARI GIURIDICO-ISTITUZIONALI | 1 [^] e 2 [^] Commissione |
| 2. BILANCIO E FINANZA | 5 [^] e 6 [^] Commissione
(bilancio, economia,
mercato finanziario) |
| 3. PRODUZIONE, MERCATO, RISORSE | 9 [^] e 10 [^] Commissione
(con assicurazioni,
energia, mercato non
finanziario) |
| 4. LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE,
TERRITORIO | 8 [^] e 13 [^] Commissione
(esclusi gli aspetti
relativi a servizi
pubblici) |
| 5. AFFARI SOCIALI E LAVORO | 11 [^] e 12 [^] Commis-
sione (con emigra-
zione, tossicodipen-
denze, anziani, emar-
ginazione in genere,
parità tra i sessi,
violenza, infanzia) |
| 6. DIFESA, RELAZIONI INTERNAZIONALI,
UNIONE EUROPEA | 3 [^] e 4 [^] Commissione,
Giunta Affari Comu-
nitari |
| 7. SERVIZI PUBBLICI, SANITA',
ISTRUZIONE, COMUNICAZIONI | 7 [^] , 8 [^] e 12 [^]
Commissione (con
tutti i pubblici servizi:
trasporti, aziende
autonome, servizi
locali) |
| 8. VARIE | Altre materie non
rientranti nei prece-
denti gruppi |

INDICE

1. PUBBLICAZIONI A STAMPA	Pag. 1
2. DOSSIERS	" 1
2.1 Affari giuridico-istituzionali.....	" 1
2.2 Bilancio e finanza	" 2
2.3 Produzione, mercato e risorse	" 5
2.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio.....	" 5
2.5 Affari sociali e lavoro	" 5
2.6 Difesa, relazioni internazionali, Unione Europea	" 6
2.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni.....	" 7
3. ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RILIEVO.....	" 8
3.1 Affari giuridico-istituzionali	" 8
3.3 Produzione, mercato, risorse	" 9
3.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio	" 9
3.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni.....	" 9
4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL SERVIZIO STUDI (*).....	" 10
4.2 Bilancio e finanza	" 10
4.3 Produzione, mercato, risorse	" 10
4.4 Lavori pubblici, ambiente territorio.....	" 10
4.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni	" 10

(*) I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la Biblioteca del Servizio Studi.

1. PUBBLICAZIONI A STAMPA

Mario Scelba,
Discorsi parlamentari.
Presentazione del Presidente del Senato, Sen. Nicola Mancino.
Introduzione di Francesco Malgeri,
Roma, ottobre 1996

2. DOSSIER

2.1 Affari giuridico-istituzionali

Dossier n. 98: *Il reclutamento e la formazione dei magistrati in alcuni paesi stranieri.*
ottobre 1996

Dossier n. 104: *Le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni.*
ottobre 1996

Dossier n. 105: *La nomina a consiglieri di Cassazione per meriti insigni.*
ottobre 1996

Dossier n. 108: *Aspetti recenti della decretazione d'urgenza.*
ottobre 1996

Dossier n. 109: *L'intervento della Corte Costituzionale sulla reiterazione dei decreti legge.*
(Rassegna della stampa dall' 8 all' 11 ottobre 1996).
ottobre 1996

Dossier n. 112: *La professione forense in Italia (1990-1996).*
ottobre 1996

Dossier n. 114: *Disegno di legge A.S. n. 1124: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".*
ottobre 1996

Dossier n. 115: *Lo status dei magistrati ordinari (Responsabilità disciplinare, incompatibilità, incarichi extragiudiziari).*
ottobre 1996

Dossier n. 119: *I "pentiti" in alcuni ordinamenti stranieri.*
ottobre 1996

Dossier n. 122: Commissione consultiva per la riforma delle autonomie locali,
Relazione conclusiva approvata nella seduta del 18 gennaio 1996.
ottobre 1996

Dossier n. 123: *Documentazione sul Ddl A.S. n. 1388: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142".*
ottobre 1996

Dossier n. 124: *Disegni di legge in materia di autonomie locali. (Testi a fronte).*
ottobre 1996

Dossier n. 129: *Selezione e formazione degli avvocati in Francia e Germania.*
novembre 1996

Dossier n. 133: *Documentazione in materia di bilancio e legge finanziaria (Commissione Giustizia).*
novembre 1996

Dossier n. 145: *Schede di lettura del disegno di legge A.S. n. 1842: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell' articolo 68 della Costituzione".*
dicembre 1996

2.2 Bilancio e finanza

Dossier n. 110: *Disegno di legge A.S. n. 1379, di conversione del decreto legge 28 settembre 1996, n. 504, "Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell' EFIM".*
ottobre 1996

Dossier n. 113/I: *La manovra di bilancio 1997.*
(Rassegna della stampa dal 27 al 30 settembre 1996).
ottobre 1996

Dossier n. 113/II: *La manovra di bilancio 1997.*
(Rassegna della stampa dal 1° all' 11 ottobre 1996).
ottobre 1996

Dossier n. 116: *Disegno di legge A.S. n. 1489, di conversione del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, "Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta e indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario".*
ottobre 1996

Dossier n. 117: *Associazione Bancaria Italiana, Evoluzione dei mercati finanziari e creditizi.*
ottobre 1996

Dossier n. 118: *Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Le entrate tributarie dello Stato regionalizzate. Una stima del carico fiscale nel 1993.*
ottobre 1996

Dossier n. 121: *Disegno di legge A.S. n. 1567, di conversione del decreto legge 24 settembre 1996, n. 497, "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli".*
ottobre 1996

Dossier n. 130: *Centro Europa Ricerche, Rapporto n. 5/1996.*
novembre 1996

Dossier n. 133: *Documentazione in materia di bilancio e legge finanziaria (Commissione Giustizia).*
novembre 1996

Dossier n. 134/I: *A.S. n. 1704, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"- Titolo I: disposizioni in materia di spesa.*
novembre 1996

Dossier n. 134/II: A.S. n. 1704, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - Titolo II e III: disposizioni in materia di entrata e finali.
novembre 1996

Dossier n. 136: Documentazione in materia di bilancio e legge finanziaria (per le parti di competenza della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale).
novembre 1996

Dossier n. 137: Note di lettura sui disegni di legge di bilancio e finanziaria 1997 (Per la 7ª Commissione del Senato).
novembre 1996

Dossier n. 138: A.S. n. 1705, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 1997).
novembre 1996

Dossier n. 139: Istituto per la Ricerca Sociale,
Il prelievo societario in Italia: confronti internazionali, effetti economici e recenti proposte di riforma.
novembre 1996

Dossier n. 140: *Il rientro della lira nello SME.*
(Rassegna della stampa dal 3 al 27 novembre 1996).
novembre 1996

Dossier n. 142: *La manovra di bilancio 1997.*
(Rassegna della stampa dal 21 novembre al 6 dicembre 1996).
dicembre 1996

Dossier n. 143/I: A.S. n. 1704-A, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - Titolo I: disposizioni in materia di spesa.
dicembre 1996

Dossier n. 143/II: A.S. n. 1704-A, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" - Titolo II e III: disposizioni in materia di entrata e finali.
dicembre 1996

Dossier n. 146: A.S. n. 1705-A, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 1997).
dicembre 1996

2.3 Produzione, mercato e risorse

Dossier n. 147: *Disegno di legge A.S. n. 1849, "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell' Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".*
dicembre 1996

2.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio

Dossier n. 101: *Disegno di legge A.S. n. 1347 di conversione del decreto legge 20 settembre 1996, n. 491, "Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale".*
ottobre 1996

Dossier n. 104: *Disegno di legge A.S. n. 1275, "Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione".*
ottobre 1996

Dossier n. 107: *Disegno di legge A.S. n. 1401, di conversione del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 513, "Proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto".*
ottobre 1996

2.5 Affari sociali e lavoro

Dossier n. 99: *Schema di decreto legislativo sul regime pensionistico per iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione.*
ottobre 1996

Dossier n. 103: *Disegno di legge A.S. n. 1381, di conversione del decreto legge 30 settembre 1996, n. 508, "Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità".*
ottobre 1996

Dossier n. 106: *Disegno di legge A.S. n. 1399 di conversione del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".*
ottobre 1996

Dossier n. 111: *Testi a fronte dei Ddl AA.SS. n. 104, n. 1070 e n. 1164 in materia di collocamento obbligatorio.*
ottobre 1996

Dossier n. 128: *Testi a fronte dei Ddl AA.SS. n. 104, n. 1070 e n. 1164 e del progetto di legge della XII legislatura in materia di collocamento obbligatorio.*
novembre 1996

Dossier n. 131: *Disegno di legge A.S. n. 314, "Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali".*
novembre 1996

Dossier n. 135: *Il mercato del lavoro nel periodo gennaio-settembre 1996. (Supplemento alla Nota di documentazione sui principali indicatori dell'economia italiana elaborati dall' ISTAT).*
novembre 1996

Dossier n. 136: *Documentazione in materia di bilancio e legge finanziaria (per le parti di competenza della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale).*
novembre 1996

Dossier n. 149: *Disegno di legge A.S. n. 1866 di conversione del decreto legge 13 dicembre 1996, n. 629, "Differimento di termini in materia di adempimenti contributivi per il settore agricolo".*
dicembre 1996

Dossier n. 150: *Disegno di legge A.S. n. 1883, di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 546, "Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del gruppo Alitalia". Testo approvato dalla Camera dei deputati.*
dicembre 1996

2.6 Difesa, relazioni internazionali, Unione europea

Dossier n. 100: *La riforma del Consiglio di sicurezza dell' ONU. (Rassegna della stampa dal 6 aprile al 27 settembre 1996).*
ottobre 1996

Dossier n. 120: *Il servizio di guardia costiera in Francia, nel Regno Unito ed in altri paesi europei.*
ottobre 1996

Dossier n. 132: *Il vertice mondiale della FAO sull'alimentazione.*
(Rassegna della stampa dal 30 ottobre al 19 novembre 1996).
novembre 1996

Dossier n. 141: *Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa: il Vertice di Lisbona.*
(Rassegna della stampa dal 2 al 5 dicembre 1996).
dicembre 1996

Dossier n. 148: *Il Vertice europeo di Dublino.*
(Rassegna della stampa dal 6 al 16 dicembre 1996).
dicembre 1996

2.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

Dossier n. 97: *Disegno di legge A.S. n. 1271 di conversione del decreto legge 13 settembre 1996, n. 473, "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche".*
ottobre 1996

Dossier n. 125: *Disegno di legge A.S. n. 1543 di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210".*
ottobre 1996

Dossier n. 126: *Disegno di legge A.S. n. 1540 di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 544, "Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata".*
novembre 1996

Dossier n. 127: *Disegno di legge A.S. n. 1541 di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva".*
novembre 1996

Dossier n. 137: *Note di lettura sui disegni di legge di bilancio e finanziaria 1997 (Per la 7^o Commissione del Senato).*
novembre 1996

Dossier n. 144: *I trapianti d'organo.*
(Rassegna della stampa dal 14 al 27 gennaio 1996).
dicembre 1996

Dossier n. 151: *Disegno di legge A.S. n. 1541-B di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.A. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata."*
dicembre 1996

3. ALTRA DOCUMENTAZIONE DI RILIEVO

3.1 Affari giuridico-istituzionali

Reato di abuso di ufficio e vizio dell'atto amministrativo.
ottobre 1996

Direzione nazionale antimafia e procure distrettuali antimafia.
ottobre 1996

Numero legale e maggioranze deliberative delle assemblee parlamentari di alcuni Paesi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.
novembre 1996

Poteri processuali del Pubblico Ministero in Francia e Germania.
novembre 1996

Le votazioni in Parlamento delle leggi 24 marzo 1958, n. 195, 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n. 831.
novembre 1996

Paragrafo 336 del Codice Penale tedesco sul reato di abuso del diritto (Rechtsbeugung).
dicembre 1996

Nota sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei magistrati in Belgio, Francia e Germania.
dicembre 1996

Il procedimento abbreviato di approvazione dei disegni di legge.
dicembre 1996

3.3 Produzione, mercato, risorse

Testo a fronte del disegno di legge A.S. n. 1155, relativo alla riforma dell'ICE, e delle proposte di modifica presentate dalle associazioni di categoria.
novembre 1996

3.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio

Decreto legge 20 settembre 1996, n. 491, "Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale": sintesi del testo risultante dalle principali modifiche approvate dal Senato.
novembre 1996

3.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

Università non statali: vicende normative e prospettive.
ottobre 1996

Disegno di legge A.S. n. 714, "Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa".
novembre 1996

Disegno di legge A.S. n. 715, "Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi".
novembre 1996

La sicurezza nei trasporti scolastici.
novembre 1996

Attuazione di disposizioni concernenti materie di competenza dell'8° Commissione permanente "Lavori pubblici, comunicazioni", contenute nella legge finanziaria per il 1996 e nel relativo provvedimento collegato.
dicembre 1996

10

4. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL SERVIZIO STUDI ^(*)

4.2 Bilancio e finanza

Nomisma,
Trasferimento dello Stato agli enti pubblici: prima analisi del peso economico e ipotesi di autonomizzazione,
Bologna, 1994 (datt.)

4.3 Produzione, mercato, risorse

Nomisma,
Rapporto 1994-95 sull'industria italiana,
Bologna, Il Mulino, 1995

4.4 Lavori pubblici, ambiente, territorio

Nomisma,
Rapporto 1995 sull'agricoltura italiana,
Roma, Agra Editrice, 1996

4.7 Servizi pubblici, sanità, istruzione, comunicazioni

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, CNR,
ENEA,
*Programma nazionale di ricerche in Antartide. Programma quinquennale
1996-2000,*
Roma, 1995 (datt.)

CNR,
Programma quinquennale di ricerche in Antartide 1992-96,
Roma, 1996 (datt.)

CNR,
*La contaminazione ambientale in Artico. Rassegna di informazioni sulle
principali sorgenti di inquinamento nel territorio artico europeo,*
Roma, 1996 (datt.)

^(*) I documenti riportati in questo paragrafo, in copia unica, sono esclusivamente consultabili presso la Biblioteca del Servizio Studi.

Ministero degli Affari Esteri, Consiglio Generale degli Italiani all' Estero,
*Convegno sulle iniziative per l' insegnamento e la diffusione della lingua e
della cultura italiana all' estero nel quadro della promozione culturale e
della cooperazione internazionale.*

Atti del convegno tenutosi a Montecatini il 26-28 marzo 1996,
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1996

1/1
30

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle Cessioni all'Archivio Legislativo

n. 2

Luglio 1996

Desidero ricevere i seguenti documenti:

AMBIENTE DI LAVORO

Documentazione in materia di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

Dossier n. 39 del Servizio Studi.

BILANCIO DELLO STATO

Doc. LXII, n.1.

Relazione sull'attività svolta dal consiglio degli esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento (anno 1995).

Comunicata alla Presidenza il 14.6.1996.

COMM. PARLAMENTARE D'INCHIESTA

Doc. XXII, n. 9

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla entità e la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPS e degli altri enti previdenziali ed assicurativi a capitale pubblico o a compartecipazione pubblica e assistenziale. Sen. COZZOLINO ed altri

Comunicata alla Presidenza il 26.6.1996

COMUNITA' EUROPEA

Il vertice europeo di Firenze.

Rassegna stampa n.40 del Servizio Studi dal 20 al 26 giugno 1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACCES-NI.CRD
Desidero ricevere i seguenti documenti:

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, 94 (XII Leg.)

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento. Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM). (Es. 1993 e 1994)

Comunicata alla Presidenza il 29.2.1996

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.90 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sul Registro aeronautico italiano. Esercizi 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 5.2.1996.

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 88 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sul Consorzio autonomo per il porto di Civitavecchia. Esercizi 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 30.1.1996.

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.86 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Ente regionale di sviluppo agricolo nelle Marche (ERSAM). Esercizi 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 22.1.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACCES-NI.CRD

Desidero ricevere i seguenti documenti:

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.64 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).
Esercizio 1994.

Comunicata alla Presidenza il 3.8.1995.

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.62 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sul Fondo di assistenza per i finanziari.
Esercizi 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza l'1.8.1995.

COSTO DEL LAVORO

Doc. XC, n.2 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti sul costo del lavoro pubblico (anno 1993).

Comunicata alla Presidenza il 3.5.1996.

INDUSTRIA AERONAUTICA

Doc. XXXIX, n. 1

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boing.

Comunicata alla Presidenza il 6.5.1995

Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

Desidero ricevere i seguenti documenti:

MEZZOGIORNO

Doc. CIV, n. 1

Relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno (al 31 dicembre 1995).

Comunicata alla Presidenza il 16.5.1996

SANITA' PUBBLICA

Doc. LXIII, n.1.

Relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione (anni 1992, 1993, 1994, 1995).

Comunicata alla Presidenza il 13.6.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo

n. 1

Settembre 1996

ACC.CRD
Desidero ricevere i seguenti documenti:

AIDS

Doc. XXII, n. 12

Proposta di inchiesta parlamentare:
"Istituzione di una Commissione parlam.
d'inchiesta sui fondi per la prevenzione
e la lotta all'AIDS", d'iniziativa dei
sen. Tomassini ed altri.

Comunicata alla Presidenza il 16.7.1996.



BILANCIO DELLO STATO

A.S. 1045: "Rendiconto generale della
Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1995".

Nota di lettura n. 5 del Servizio del
Bilancio.



COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Doc. XIX-bis, n. 1

Relazione sull'attività svolta dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione della
Europa occidentale (1995).

Presentata dal Ministro degli Affari
esteri DINI.

Comunicata alla Presidenza il 27.6.1996.



CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.75 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parla-
mento sull'Istituto Nazionale del Drama-
ma Antico (I.N.D.A.).

Esercizi 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993.

Comunicata alla Presidenza il 7.11.1995.



Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti
e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACC. CRD

Desidero ricevere i seguenti documenti:

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 77

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento. Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino. (Es. 1993-94) XII Leg.

Comunicata alla Presidenza il 20.11.1995



GIUBILEO

Doc. CIX, n.1.

Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a. (giugno 95 - luglio 96).

Comunicata alla Presidenza il 5.8.1996.



GRAVIDANZA E PUERPERIO - ABORTO

Doc. XXXVII, n. 1

Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (anno 1995) Presentata dal Ministro di Grazia e Giustizia (Flick)

Comunicata alla Presidenza il 11.7.1996



IMMUNITA' PARLAMENTARE

Doc. IV-ter, n. 3

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore EMIDDIO NOVI.

Trasmessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli il 22.7.1996.



Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACC.CRD

Desidero ricevere i seguenti documenti:

IMMUNITA' PARLAMENTARE

Doc. IV-ter, 1-A

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del Sen. Francesco DE NOTARIS.
(Relazione della Giunta delle Elezioni - Relatore Sen. Valentino)



IMMUNITA' PARLAMENTARE

Doc. IV-ter, n. 2

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del Signor Marcello Staglieno, senatore nella XII legislatura.

Trasmessa dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano il 12.7.1996.



INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

Doc. XXXVII, n. 2

Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (dati definitivi anno 1994 - dati preliminari anno 1995).

Presentata dal Ministro della Sanità.



ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indagine conoscitiva della Comm. Istruzione pubblica (VII) sui disegni di legge recanti riforma dell'istruzione secondaria superiore e prolungamento dell'obbligo scolastico.
Raccolta di atti e documenti.

Luglio 1996



Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACC. CRD

Desidero ricevere i seguenti documenti:

PENTITI

Doc. XCI, n.1.

Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia (Primo semestre 1996).

Presentata dal Ministro dell'Interno NAPOLITANO.

Comunicata alla Presidenza il 2.9.96.



PROFUGHI ITALIANI

Doc. CVI, n. 1

Relazione sullo stato di attuazione della legge recante provvedimenti in favore dei profughi italiani. (1995)

Comunicata alla Presidenza il 27.5.1996



PROPOSTE DI INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, n.13.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dei "falsi invalidi". Di iniziativa del Sen. Manfredi e Gnutti.

Comunicata alla Presidenza il 23.7.1996.



PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Doc. II, n.7.

Modifica dell'art. 62 del Regolamento del Senato.

D'iniziativa del Sen. UCCHIELLI ed altri

Comunicata alla Presidenza l'1.8.1996.



Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

ACC. CRD
Desidero ricevere i seguenti documenti:

TRASPORTI MARITTIMI

Doc. LXIV, n. 2

Relazione sullo stato di attuazione del
programmadi ristrutturazione dei servizi
di trasporto merci di linea svolti dalle
società a partecipazione statale del
gruppo Finmare (1994).

Comunicata alla Presidenza il 17.5.1996

Per ricevere i documenti sopraindicati barrate le caselle corrispondenti
e restituire l'intero bollettino all'Ufficio Postale.

4-4
41

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 5

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEI SENATORI

GIUSEPPE ARLACCHI e GIUSEPPE AYALA

ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa); 2) 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) e precisamente: entrambi gli indagati per il primo capo d'imputazione ed il senatore Giuseppe Arlacchi per il secondo capo d'imputazione

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano

il 2 ottobre 1996

Tribunale di Milano

Sezione del Giudice delle indagini preliminari

Milano, 2 ottobre 1996

ORDINANZA DI TRASMISSIONE ATTI SENATO DELLA REPUBBLICA

(articolo 68 Costituzione, comma primo, decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466)

Il giudice per le indagini preliminari, dottor Sergio Piccinni Leopardi,

letti gli atti del procedimento n. 2449/96 R.G.GIP, nei confronti di:

Arlacchi Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 21 febbraio 1951, eletto domicilio presso lo studio dei difensori avvocato Carlo Smuraglia e avvocato Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27 - difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Smuraglia e Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27;

Ayala Giuseppe, nato a Caltanissetta il 18 maggio 1945, eletto domicilio presso lo studio dei difensori avvocato Carlo Smuraglia e avvocato Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27 - difeso di fiducia dagli avvocati Carlo Smuraglia e Enrica Domeneghetti, Milano via S. Sofia 27;

con le seguenti imputazioni:

ARLACCHI ed AYALA

A) del delitto di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 (aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perchè, quali autori della lettera indirizzata al Direttore del «Corriere della Sera» che qui si intende integralmente riportata, dal titolo «Ayala e Arlacchi: ora porteremo Carnevale in giudizio» pubblicata sul predetto quotidiano a pagina 2, il 14 maggio 1995, offendevano, in concorso tra loro, la reputazione del dottor Corrado Carnevale, attribuendogli fra l'altro «un linguaggio volgare e violento da lui abitualmente usato», rispondente al suo «profilo» tracciato di recente dai giudici di Palermo che indagavano sui rapporti tra Andreotti e Cosa Nostra» e delineando il dottor Carnevale come «un magistrato che per ambizione di carriera non si faceva scrupolo di chiedere appoggi e sostegni ad esponenti politici. Un uomo capace di mentire, capace di indossare in pubblico la maschera della irreprensibilità e disponibile poi, in privato, a ricevere e fare raccomandazioni al fine di condizionare l'esito dei processi. Un uomo privo di qualsiasi sentimento di umana pietà per uomini e donne atrocemente uccisi da Cosa Nostra...».

(VERDERAMI) ARLACCHI

B) del delitto di cui agli articoli 110, 595 del codice penale, 13 (aggravante di avere attribuito fatti determinati) e 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, perchè, il Verderami quale autore dell'articolo dal titolo «La Sinistra: un Guardasigilli sospetto» che qui si intende integralmente riportato, apparso sul quotidiano «Il Corriere della Sera» pubblicato in Milano il 12 maggio 1995 e l'Arlacchi quale autore delle dichiarazioni riportate nel corpo dell'articolo, in concorso tra loro, offendevano la reputazione del dottor Corrado Carnevale, affermando, fra l'altro, a proposito della divulgazione di alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra il dottor Corrado Carnevale e il dottor Filippo Mancuso che «Si che sono amici; anzi tra i due c'è qualcosa in più... Ci sono certe intercettazioni telefoniche che riguardano il Ministro (dottor Filippo Mancuso) e l'ex giudice (dottor Corrado Carnevale)... C'è il segreto istruttorio su quelle carte».

Identificata la persona offesa in:

Carnevale Corrado, nato a Licata (Agrigento) il 9 maggio 1930, eletto domicilio presso lo studio del difensore avvocato Gaetano Pecorella, via Podgora 11, Milano.

* * *

Rilevato che, nel corso della udienza preliminare odierna (2 ottobre 1996), fissata relativamente alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero di Milano in data 3 maggio 1996, veniva sollevata dal difensore di fiducia l'eccezione relativa alla applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, primo comma, cioè dell'esercizio della funzione parlamentare e, in subordine, alle «attività divulgative connesse, pure se svolte fuori del Parlamento» (articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, comma terzo);

rilevato che, all'epoca dei fatti (maggio 1995), entrambi gli interessati (Arlacchi Giuseppe e Ayala Giuseppe) rivestivano la qualifica di membri del Parlamento nazionale;

rilevato che il recente decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, prevede nell'articolo 2:

a) dichiarazione d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'esercizio della funzione parlamentare (ipotesi di evidente applicabilità), con conseguente emissione di sentenza ex articolo 129 del codice di procedura penale di non luogo a procedere (comma 3);

b) ordinanza non impugnabile di trasmissione alla Camera competente per la deliberazione relativa alla esistenza o meno dell'esercizio della predetta funzione parlamentare, per «attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento» (comma 4);

rilevato che tale ultima ipotesi risulta prevista dal menzionato decreto-legge nella eventualità in cui il giudice «non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione»;

ritenuto, in tale direzione, che il tenore delle dichiarazioni riferite non sembra potersi riferire nè alla ipotesi principale, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466, comma primo («presentazione di disegni di legge, emendamenti, mozioni, risoluzioni...»), nè a quella prevista al comma terzo del medesimo articolo («attività divulgative connesse, pur se svolte fuori del Parlamento»);

visto l'articolo 68 della Costituzione comma primo;

visto l'articolo 2, comma quarto, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 466.

P. O. M.

Dispone la trasmissione, nei confronti degli onorevoli Arlacchi Giuseppe e Ayala Giuseppe di copia degli atti al Senato della Repubblica, ai fini della valutazione circa la applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione, comma primo, e la riferibilità o meno delle opinioni espresse all'esercizio della funzione parlamentare.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

L'Assistente giudiziario

(F.to M. CATERINA TORTORICI)

Il Giudice per le indagini preliminari

(F.to Dr. SERGIO PICCINI LEOPARDI)

4-5

45

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo

(Da restituire all'Archivio legislativo - Palazzo Madama)

n.1

Ottobre 1996

Desidero ricevere i seguenti documenti:

ASSICURAZIONI

Doc. LI, n. 1.

Relazione sullo stato della politica assicurativa (Anno 1995).

Presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLO'.

Comunicata alla Presidenza il 29.3.1996.

ASSISTENZA ALLO SVILUPPO

Doc. XXXV-ter, n. 1.

Relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Secondo semestre 1995).

Presentata dal Ministro del tesoro CIAMPI.

Comunicata alla Presidenza il 3.7.1996.

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.INVALIDI.

Servizio Studi.

Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. n.104, n.1070 e n.1164 in materia di collocamento obbligatorio.

Documentazione di base.

Ottobre 1996.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Doc. IV-bis, n.2-A.

Relazione della Giunta delle Elezioni sulla domanda di autorizzazioni a procedere nei confronti del Dott. PRANDINI e dei Sigg. BONDAVALLI e BLEFARI.

Comunicata alla Presidenza il 10.10.1996

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

BILANCIO DELLO STATO

Servizio del Bilancio.

Elementi di documentazione n. 4.

Legislazione di spesa 1996
(gennaio-ottobre).

Ottobre 1996.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Doc. XIII, n. 1-quinquies.

Relazione sullo stato dell'industria
aeronautica per l'anno 1995.

Presentata dal Ministro del tesoro
CIAMPI.

Comunicata alla Presidenza il 30.9.1996.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Doc. XIII, n. 1-quater.

Relazione sull'attività del nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici
per l'anno 1996.

Presentata dal Ministro del tesoro
CIAMPI.

Comunicata alla Presidenza il 30.9.1996.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Doc. LVII, n. 1-bis.

Nota di aggiornamento al Documento di
programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pub-
blica per gli anni 1997-1999.

Presentata dal Presidente del Consiglio.

Comunicata alla Presidenza il 2.10.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, nn. 5 e 7-A.

Relazione della XII Commissione perman.
(Relatore MONTELEONE) sulle proposte di
inchiesta parlamentare sulle strutture
sanitarie.

Comunicata alla Presidenza il 5.6.1996.



INDENNIZZI

Doc. XCIII, n. 1.

Relazione sull'attività svolta per la
liquidazione degli indennizzi in favore
dei cittadini ed imprese italiane per
beni perduti nei territori già soggetti
alla sovranità italiana e all'estero.

Presentata dal Ministro CIAMPI.
Comunicata alla Presidenza il 22.7.1996.



INDUSTRIA CANTIERISTICA

Doc. XL-ter, n. 1.

Relazione riassuntiva sul processo di
ristrutturazione e razionalizzazione
delle imprese navalmeccaniche beneficia-
rie degli aiuti di cui al titolo I della
legge n. 234 del 1989 (Anno 1994).

Presentata dal Ministro dei trasporti
BURLANDO.



MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Doc. II, n. 10.

Modificazione degli articoli 22,30,37,46
48,53,55,62,73-bis,77,78,81,84,89,92,107
109 e 162 del Regolamento del Senato; in
troduzione degli articoli 55-bis,55-ter,
55-quater e 156-ter, nonché di una dispo-
sizione transitoria di iniziativa del
Sen. SMURAGLIA.

Comunicata alla Presidenza il 3.10.1996.



**Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti
e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama**

Desidero ricevere i seguenti documenti:

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Doc. II, n. 9.

Modifica agli articoli 77, 78, 89, 102 bis, 107, 109, 113, 116 e 118 del Regolamento del Senato d'iniziativa del Sen. ELIA.

Comunicata alla Presidenza il 2.10.1996.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n. 17.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensioni ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia.

Comunicata alla Presidenza il 17.9.1996.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n.18.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia di iniziativa del Sen. MULAS ed altri.

Comunicata alla Presidenza il 24.9.1996.

REGOLAMENTI PARLAMENTARI

Doc. II, n. 8.

Proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa della sen. Mazzuca Poggiolini ed altri: "Modifica all'art. 22 del Regolamento del Senato".

Comunicata alla Presidenza il 1.8.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Doc. XXIII, n. 1.

Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1997. Vol. I - PRIMA SEZIONE.

30 settembre 1996.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Doc. LXXVII-ter, n.1, vol. II parte III.

Rendiconto generale dello Stato. Versione sperimentale per l'anno 1995. Conto del bilancio. Unità operative elencate in ordine alfabetico.

Comunicato alla Presidenza il 24.9.1996.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Doc. LXXVII-ter, n. 1.

Rendiconto generale dello Stato
Versione sperimentale per l'anno 1995
Conto del Bilancio - Volume Primo.

Presentato dal Ministro del Tesoro
CIAMPI.

Comunicato alla Presidenza il 24.9.1996.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Doc. LXXVII-ter, n.1 vol.II, parte II, tomi II, III, IV e V.

Rendiconto generale dello Stato. Versione sperimentale per l'anno 1995. Conto del bilancio. Schede illustrative.

Comunicato alla Presidenza il 24.9.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Doc. LXXVII-ter n.1 vol.II parte I e parte II tomo I.

Rendiconto generale dello Stato
Versione sperimentale per l'anno 1995
Conto del bilancio (schede illustrative)
Volume secondo.

Presentato dal min. del tesoro CIAMPI.
Comunicato alla Presidenza il 24.09.96.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

A.S. 1381: "Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità".

Nota di lettura n. 6 del Servizio del Bilancio.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

17
57

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo

(Da restituire all'Archivio legislativo - Palazzo Madama)

n. 1

Novembre 1996

Desidero ricevere i seguenti documenti:

ASSESTAMENTO BILANCIO SPERIMENTALE

Doc. LXXVII - bis, n. 1 Vol. I e Vol. II
Tomo I.

Assestamento del Bilancio sperimentale
di previsione dello Stato per l'anno fi-
nanziario 1996.

Comunicato alla Presidenza il 22.10.1996

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Doc. IV-bis, n. 8-A.

Relazione della Giunta delle Elezioni
sulla domanda di autorizzazione a proce-
dere nei confronti dei dott. Paolo CIRINO
POMICINO, Gianni DE MICHELIS, Severino
CITARISTI.

Comunicata alla Presidenza il 30.10.1996

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Doc. IV-bis, n. 1-A.

Relazione della Giunta delle Elezioni
sulla domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il dep. Roberto RADICE (Rela-
tore PREIONI).

Comunicata alla Presidenza il 31.10.1996

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 84 All. I, II, III, IV, VII

Automobile club d'Italia.
Es. 1988 - 1994

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti
e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 68 All. Vol. II

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (AGENSUD)
Es. 1991 - 1993

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.82 (XII leg.).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Esercizi 1992, 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 12.12.1995

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.78 (XII leg.).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Istituto nazionale della nutrizione (I.N.N.).
Esercizi 1989,1990,1991,1992,1993 e 1994

Comunicata alla Presidenza il 4.12.1995.

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc.XV, n. 56 allegato vol.I parte I e II,vol.II parte I e II,vol. III parte I e II (XII leg.).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (E.A.A.P.).
Esercizi 1991, 1992 e 1993.

Comunicata alla Presidenza il 26.6.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Doc. XXXVIII-bis, n.1.

Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata (anno 1995).

Presentato dal Ministro dell'Interno NAPOLITANO.

Comunicato alla Presidenza il 20.9.1996.



FABBISOGNO DI CASSA

Doc. XXV, n.2.

Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1996 e situazione di cassa al 30 giugno 1996.

Comunicata alla Presidenza l'8.10.1996.



PRODUZIONE AGRICOLA

Doc. CVII, n. 1

Relazione sull'attività svolta dal comitato per l'intervento straordinario nel settore agricolo (al 31 dicembre 1995).

Presentata dal Ministro delle risorse agricole (PINTO).



PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla garanzia per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (di iniziativa del Sen. MARCHETTI ed altri).

Comunicata alla Presidenza il 16.10.1996



Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

<p>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</p> <p>Doc. LXXVII-ter, n.1, vol.II, parte II, tomo VI.</p> <p>Rendiconto generale dello Stato. Versione sperimentale per l'anno 1995. Conto del bilancio. Schede illustrative.</p> <p>Comunicato alla Presidenza il 24.9.1996.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<p>SPESA FARMACEUTICA</p> <p>Servizio del Bilancio</p> <p>Nota di lettura n. 7. D.L. n. 536: "Contenimento della spesa farmaceutica e rideterminazione tetto di spesa per il 1996".</p> <p>Novembre 1996</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

47
57

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo

(Da restituire all'Archivio legislativo - Palazzo Madama)

n. 2

Novembre 1996

Desidero ricevere i seguenti documenti:

AIUTI STATALI ALLE IMPRESE
 Trasferimento dal bilancio dello Stato.
 Riferimenti normativi.
 Vol. I - Vol. II Tomo I e Tomo II
 a cura del Servizio Studi e del Servizio Bilancio.
 Ottobre 1996

ATTIVITA' TRASFUSIONALI
 Doc. CX, n.1.
 Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
 Comunicata alla Presidenza il 12.10.1996

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
 Doc. IV-quater, n. 1.
 Relazione della Giunta delle elezioni sulla applicabilità dell'art. 68, 1° comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del Sen. Libero GUALTIERI.
 Comunicata alla Presidenza il 12.11.1996

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
 Doc. XLVII-bis, n.1.
 Corte dei conti - Sezione enti locali. Deliberazione e relazione sui rendiconti della Cassa Depositi e Prestiti e delle gestioni annesse (1995). Deliberazione n.2/1996.
 Comunicata alla Presidenza il 29.5.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

CIRCOLAZIONE BANCARIA DI STATO

Doc. IX, n. 1

Relazione sull'andamento dell'istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato. (Anno 1995)

Comunicata alla Presidenza il 7.10.96

CONSOB

Doc. XXVIII, n.1.

Relazione sull'attività della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) (anno 1995).

Comunicata alla Presidenza il 25.6.1996.

DOCUMENTI DI BILANCIO

Doc. XIII, n. 1 - Vol. II - II sezione

Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1997.

Presentata dal Ministro del tesoro e del bilancio CIAMPI IL 30.10.1996.

IMPRESE - GIOVANI

Doc. CV, n.1.

Relazione sullo stato di attuazione dell'art. 1 della legge recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali e sull'attività svolta dalla società per l'imprenditorialità giovanile (Anno 1995).

Comunicata alla Presidenza il 4.6.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, n. 25

Proposta di inchiesta parlamentare:
"Istituzione di una Commissione parlam.
d'inchiesta sul sistema del credito nel
Mezzogiorno".

Comunicata alla Presidenza il 7.11.1996

INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, n. 24

Proposta di inchiesta parlamentare:
"Istituzione di una Commissione parlam.
d'inchiesta sul Gruppo Olivetti".

Comunicata alla Presidenza il 6.11.1996

INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, n. 23

Proposta di inchiesta parlamentare:
"Istituzione di una Commissione parlam.
d'inchiesta per l'accertamento delle
cause e delle responsabilità del disse-
sto del Gruppo Banco di Napoli e per la
verifica dell'esistenza di collegamenti
con interessi politici camorristici e/o
della delinquenza organizzata.

INCHIESTE PARLAMENTARI

Doc. XXII, n. 22

Proposta di inchiesta parlamentare:
"Istituzione di una Commissione parla-
mentare d'inchiesta sul problema delle
sofferenze bancarie e sulle cause della
loro costituzione".

Comunicata alla Presidenza il 29.10.1996

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

INSINDACABILITA'

Doc. IV-ter, n. 2-A.

Relazione della Giunta delle elezioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del Sig. Marcello STAGLIENO (Rel. PALUMBO).

Comunicata alla Presidenza il 12.11.1996

MONTAGNA

Doc. XCV, n.1.

Relazione sullo stato della montagna (anno 1996).

Comunicata alla Presidenza il 30.9.1996.

PUBBLICA SICUREZZA - MAFIA E CAMORRA

Doc. LXXIV, n.1.

Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (secondo semestre 1995).

Comunicata alla Presidenza il 16.5.1996.

REATI MINISTERIALI

Doc. IV-bis, n. 5-A.

Relazione della Giunta delle elezioni sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del Dott. Vincenzo SCOTTI e del Prefetto Alessandro VOCI (Relatore FASSONE).

Comunicata alla Presidenza il 13.11.1996

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

RELAZIONE RINASCITA VALTELLINA
Doc. CVIII, n. 1
Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamocolpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Doc. XIV, n.1 vol. I.
Decisione e relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1995.
Comunicate alla Presidenza il 26.6.1996.

STATISTICA
Doc. LXIX, n.1.
Relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (anno '95) e rapporto della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica (anno '95).
Comunicati alla Presidenza il 17.6.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

1-6
63

**SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO DEL BILANCIO**

XIII LEGISLATURA

**BOLLETTINO DELLE
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
DEL BILANCIO**

(nel periodo settembre-ottobre 1996)

N. 2

Novembre 1996

DOCUMENTI DI BASE

N. 20:

La riforma del bilancio dello Stato e la revisione della classificazione dell'entrata e della spesa nel disegno di legge proposto dal Governo (A.S. 1217) (2 volumi) (20 settembre 1996).

Il primo volume del documento si compone di due parti: la prima inquadra sinteticamente la problematica della riforma della normativa di bilancio e della revisione della vigente classificazione dell'entrata e della spesa, alla luce di recenti esperienze, studi di settore ed iniziative a livello tecnico; la seconda contiene un'analisi normativa del disegno di legge di iniziativa governativa, nonché un "testo a fronte" riferito anche agli altri disegni di legge presentati in materia. Il secondo volume, infine, raccoglie una serie di allegati.

NOTE DI LETTURA

N. 6:

A.S. 1381: "Conversione del decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità" (ottobre 1996).

Il decreto-legge oggetto della Nota costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il 1997, essenziale ai fini del conseguimento dei saldi; il Governo l'ha successivamente presentato alla Camera (A.C. 2444), perché venisse trattato congiuntamente al disegno di legge finanziaria.

La Nota analizza gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica del provvedimento, con il quale vengono introdotte due innovazioni di rilievo in materia di pensionamenti di anzianità: possibilità di cumulare (subordinatamente ad una serie di condizioni) una quota della pensione anticipata con redditi da lavoro a tempo parziale; assoluta non cumulabilità tra redditi da lavoro e pensione anticipata di anzianità in tutti gli altri casi.

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

N. 4:

**Legislazione di spesa 1996 (Gennaio - Ottobre)
(Ottobre 1996)**

Il dossier presenta un riepilogo della legislazione di spesa approvata in via definitiva dal 1° gennaio al 5 ottobre 1996, nonché un quadro della decretazione d'urgenza, con effetti a carico del bilancio statale, in corso di conversione davanti alle Camere alla stessa data.

Come di consueto, la ricostruzione degli oneri a carico del bilancio, annuale e triennale dello Stato (1996-1998), è operata attraverso una analisi testuale delle norme e delle conseguenze finanziarie, esplicitamente dichiarate in termini di competenza, secondo la tecnica contabile adottata per la redazione delle clausole di copertura.

ALTRI LAVORI

Aiuti statali alle imprese. Trasferimenti dal bilancio dello Stato. Riferimenti normativi (2 volumi). (In collaborazione con il Servizio studi del Senato della Repubblica e la Commissione Tecnica Spesa Pubblica) (ottobre 1996).

Il Servizio del Bilancio ed il Servizio Studi del Senato della Repubblica hanno costituito, a partire dal 1991, una banca-dati sugli "Aiuti statali alle imprese", che viene costantemente aggiornata e dalla quale viene estratto, con cadenza annuale, un rapporto sull'andamento della spesa statale diretta verso il sistema delle imprese; la presente edizione è stata realizzata in collaborazione con la Commissione Tecnica Spesa Pubblica.

La ricerca si articola in due volumi: nel primo si descrivono gli aspetti salienti dell'analisi svolta e si presentano i dati riepilogativi delle 55 unità omogenee individuate; nel secondo, suddiviso in due tomi, si riportano le schede relative alle unità elementari di bilancio (capitoli) prese in esame, aggregate nelle varie unità omogenee.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 4

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

SALVATORE FRASCA

senatore nella XI legislatura

per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Messina

il 28 novembre 1996 (*)

(*) In tale data è pervenuta l'integrazione dell'ordinanza emessa il 25 ottobre 1996.

Tribunale di Messina

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari

Messina, 25 ottobre 1996

Il Giudice all'udienza del 25 ottobre 1996 ha pronunciato la seguente ordinanza:

ritenuto che l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione non può essere accolta;

considerato invero che le dichiarazioni risultanti dal capo di imputazione eccedono i limiti di rilevanza dell'immunità parlamentare in quanto dal punto di vista soggettivo sono state esternate al di fuori della rituale sede parlamentare e dal punto di vista oggettivo eccedono i limiti della continenza e le funzioni che il Parlamento esercita con la manifestazione di opinioni di rilievo politico;

visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1995 n. 466 dispone la trasmissione senza ritardo di copia degli atti al Senato della Repubblica ed ordina la sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, salva la proroga.

Manda alla cancelleria per provvedere con immediatezza all'adempimento, allegando al verbale di udienza foglio contenente la presente ordinanza dattiloscritta.

Messina, 25 ottobre 1996.

Il Collaboratore di cancelleria

(F.to M. D'ARRIGO)

Il Giudice

(F.to Dr. Fabio CINTOLI)

Tribunale di Messina

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari

Messina, 25 novembre 1996

Il Giudice per le indagini preliminari, dottor Corrado Bonanzinga, vista l'ordinanza emessa all'udienza del 25 ottobre 1996, con la quale, ai sensi dell'articolo 2 legge 6 settembre 1996, n. 466, veniva disposta la trasmissione al Senato della Repubblica di copia degli atti del fascicolo n. 1023/94 R.G.N.R., 3121/94 R.G.G.I.P., contro Frasca Salvatore;

rilevato che la suddetta ordinanza deve essere integrata con le specificazioni meglio indicate in dispositivo;

P. O. M.

ad integrazione dell'ordinanza emessa in data 25 ottobre 1996, nel procedimento n. 1023/94 R.G.N.R., 3121/94 R.G.G.I.P., contro Frasca

Salvatore, specifica che l'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui agli articoli 99 e 595, terzo comma del codice penale e 30 legge n. 223 del 1990, per avere, nel corso di un'intervista televisiva, offeso la reputazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, Paternostro dottor Domenico, affermando: «se dovessi dare un voto al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari gli darei zero in profitto poichè c'è una sua crassa incapacità a tuffarsi in questa realtà e a venire a capo», ed ancora, riferendosi al dottor Paternostro, «costui sta all'amministrazione della giustizia così come io sto all'astronomia. È una persona che brilla per incapacità, per incompetenza e che esercita l'azione penale a titolo discriminatorio». Fattispecie aggravata dalla recidiva specifica. In Castrovillari l'11 gennaio 1993, su querela del 25 gennaio 1993.

Messina, li 25 novembre 1996

Il Giudice

(F.to Dr. Cortado BONANZINGA)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 7

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore nella XII legislatura
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)

Trasmessa Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale Penale di Roma

Il 28 novembre 1996

*Tribunale Penale di Roma
Sezione GIP - Ufficio 10'*

Roma, 27 novembre 1996

Letti gli atti del procedimento a carico di Boso Erminio Enzo, nato a Pieve Tesino (TN) il 9 luglio 1945;

rilevato che con atto presentato il 15 aprile 1996, Cioffredi Giam-piero, nella qualità di coordinatore nazionale dell'associazione «Archi-Nero non solo», ha proposto denuncia-querela (articolo 595 cod. pen.) nei confronti del senatore Erminio Boso lamentando che in data 15 gennaio 1996 l'agenzia di stampa AGI aveva pubblicato un dispaccio con il quale rendeva noto che lo stesso Boso aveva dichiarato:

«Cioffredi, chi è? Sicuramente un fannullone della burocrazia romana e di sinistra. Gente che non ha il concetto del lavoro, responsabilità sociale e del denaro altrui. Questi sono i negrieri che insieme con la Caritas, i comunisti ed i sindacati hanno derubato i lavoratori italiani promettendo l'Eldorado alla gente del Terzo Mondo. Sono pifferai da banda di quartiere, veri nemici dei nostri connazionali che sopravvivono con 300 mila lire di pensione al mese. Io non faccio folklore e dico a questa marionetta che per regolarizzare un extracomunitario, secondo l'età, ci vogliono dai 400 ai 600 milioni. La solidarietà si fa con i soldi e non con le chiacchiere e le balle di questi negrieri che si vogliono spartire i 3 mila miliardi dei contribuenti, fuori bilancio dello Stato, e messi nelle mani della Caritas»;

ritenuto che il pubblico ministero ha depositato il 4 ottobre 1996 richiesta di archiviazione, testualmente rilevando che «risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, essendo espresse valutazioni strettamente coniugabili con l'attività conoscitiva ed interpretativa della funzione di parlamentare della Repubblica»;

rilevato che avverso tale richiesta è stata proposta opposizione e che le parti sono state poste in condizione di essere sentite nella udienza in camera di consiglio del 25 novembre 1996;

ritenuto che la richiesta del pubblico ministero non può essere accolta in considerazione del fatto che le espressioni usate dal parlamentare non possono in alcun modo qualificarsi come mera divulgazione di voti espressi o di atti parlamentari specifici, giacché il concetto di attività divulgativa deve ritenersi di rigorosa accezione, pena, altrimenti, l'inammissibile allargamento della garanzia costituzionale - funzionalmente collegata alla attività parlamentare propriamente intesa - a qualsiasi manifestazione del pensiero in qualsivoglia sede e per qualunque tema espresso con modalità in sé fortemente lesive, come nella specie, di valori anch'essi costituzionalmente protetti;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

P. Q. M.

Visto l'articolo 2 - comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;

DISPONE

trasmettersi copia degli atti al Senato della Repubblica perchè deliberi in ordine alla questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento fino alla deliberazione del Senato della Repubblica e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti salvo proroga.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Il G.I.P.

(F.to Dr. Alberto Macchia)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV-bis
n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL DOTTOR SALVATORE FORMICA, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLE
FINANZE *PRO TEMPORE*

per il reato di cui all'articolo 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

il 22 luglio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 25 luglio 1996

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1996

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 giugno 1996 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Salvatore Formica nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore* per il reato di cui all'articolo 323, comma 2, del codice penale (abuso d'ufficio).

Il 22 luglio 1996 il Sostituto procuratore presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 25 luglio e annunciata in Aula in pari data.

L'Assemblea del Senato ha esaminato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Formica il 18 settembre 1996, in assenza della relazione della Giunta, e l'ha rinviata alla Giunta stessa per la formulazione delle conclusioni.

Il 25 settembre 1996 il dottor Formica ha depositato una memoria ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 19 e del 28 novembre 1996. Nella seduta del 28 novembre è stato ascoltato, ai sensi del già citato articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato, l'ex Ministro Formica.

La relazione del Collegio per i reati ministeriali di Roma illustra quanto segue.

In seguito agli esposti inviati dal signor Pasquale Di Gaetano ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Pescara e Teramo, sono state disposte alcune indagini in ordine alla cessione, da parte della SERIT S.p.A. di Montesilvano - titolare di tre concessioni esattoriali - della maggioranza del pacchetto azionario alla Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana (BPAM).

La SERIT S.p.A. si era aggiudicata, con decreto del 21 dicembre 1989 a firma dell'ex Ministro delle finanze Formica, gli ambiti esattoriali di Chieti, Pescara B) e Teramo.

Il 2 gennaio 1990, tale società aveva avanzato al Ministro delle finanze richiesta di autorizzazione alla cessione delle sue azioni alla Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana (BPAM), autorizzazione intervenuta il 25 gennaio 1990.

Parallelamente la BPAM, il giorno successivo all'inoltro da parte della SERIT S.p.A. della richiesta volta ad ottenere le summenzionate concessioni esattoriali al Ministero delle finanze, ha presentato alla Banca d'Italia un'istanza per l'acquisto del 60 per cento del capitale della società in questione, istanza che è stata accolta il 2 gennaio 1990.

Il Collegio fa presente che, in prossimità della cessione delle azioni della SERIT S.p.A., il valore di queste ultime è stato decuplicato; ad alcuni soci inoltre è stato corrisposto un prezzo di vendita di molto superiore a quello corrisposto ad altri. In tale modo alcuni soci cedenti hanno realizzato un rilevantissimo guadagno rispetto all'investimento minimo effettuato con l'acquisto delle originarie quote.

In base alle dichiarazioni rese da alcuni soggetti interessati interrogati dall'Autorità giudiziaria, i proventi della descritta operazione sarebbero stati divisi tra il Partito socialista italiano, rappresentato dall'ex Ministro Formica, ed il Partito della Democrazia Cristiana al quale erano vicini i responsabili della BPAM. Il Collegio precisa però che tali affermazioni non hanno per il momento trovato conferma.

Il Collegio rileva l'opacità di tutta l'operazione di cessione della maggioranza del capitale azionario della SERIT S.p.A., in considerazione soprattutto della circostanza

che la Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana (BPAM) ha acquisito la gestione delle tre importanti esattorie, precedentemente in concessione alla SERIT S.p.A., nonostante non possedesse alcuno dei requisiti di esperienza specifica nel settore e sul territorio, come invece richiesto in base all'articolo 115, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1989.

Il Collegio per i reati ministeriali ricorda poi come fossero giunte all'ex Ministro Formica le segnalazioni del professor Giovanni Proti e dell'onorevole Domenico Susi, in epoca anteriore al rilascio dell'autorizzazione alla SERIT S.p.A. in ordine alla cessione del capitale azionario. Tali interventi rilevavano il contrasto tra tale operazione e il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato. Osserva il Collegio che, nonostante i suggerimenti ricevuti, l'ex Ministro Formica, senza interpellare la Commissione consultiva preposta alla vigilanza sull'attività dei concessionari ed al controllo sull'efficienza delle gestioni, ha concesso in tempi assai rapidi l'autorizzazione predetta al fine di procurare un rilevante vantaggio patrimoniale ai soci della SERIT S.p.A. (oltre 17 miliardi di lire) e l'acquisizione della gestione delle esattorie di Chieti, Pescara B) e Teramo, alla BPAM, gestione per la quale tale istituto non aveva alcun requisito.

Il Collegio osserva infine che il nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia per l'acquisto, da parte della BPAM, delle quote della SERIT S.p.A. era riferibile esclusivamente alla validità degli investimenti effettuati dalle singole aziende di credito e riguardava un ambito del tutto diverso rispetto a quello sottoposto al riscontro del Ministro delle finanze.

Nella seduta del 28 novembre 1996 il dottor Formica ha fornito chiarimenti alla Giunta ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato. In tale occasione, l'ex Ministro delle finanze ha chiesto alla Giunta di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti ritenendo di aver agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Il dottor Formica ha innanzitutto ricordato che la firma del provvedimento con il quale sono state attribuite le concessioni esattoriali alla SERIT S.p.A. nonché l'autorizzazione alla cessione del 60 per cento del capitale azionario di tale società alla Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana, si inserivano nel quadro di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 1988, n. 43 con il quale veniva varato un nuovo assetto del sistema di riscossione dei tributi. Tale importante riforma - con la quale si è ampliata l'area di riscossione - ha comportato una notevole attività amministrativa e la necessità della previsione di un periodo di gestione transitorio delle concessioni del servizio di riscossione di durata quinquennale, essendo fissato il termine di entrata in funzione del servizio per il 1° gennaio 1990.

Il dottor Formica ha rilevato che l'assunzione della carica di Ministro delle finanze in tale delicato frangente ha quindi comportato un suo notevole impegno affinché l'attuazione della riforma avvenisse in modo trasparente e in tempi rapidi. Le procedure per il conferimento del servizio di riscossione sono state poste in essere in tempi molto ristretti affinché non si dovessero prorogare di un anno le vecchie concessioni. Tale esigenza, da lui fortemente sentita, ha consentito di ottenere risparmi dell'ordine di centinaia di miliardi di lire.

In ordine alla concessione del servizio di riscossione alla SERIT S.p.A. il dottor Formica ha precisato che il relativo decreto ministeriale era inserito in un gruppo di 125 decreti con i quali si è proceduto al conferimento del servizio di riscossione, tutti recanti la data del 21 dicembre 1989. Le 125 concessioni avrebbero dovuto essere contenute in un unico decreto, ma tale soluzione non fu scelta per evitare ritardi all'avvio della riforma causati da una eventuale impugnativa del decreto stesso. Non è possibile dubitare, a giudizio del dottor Formica, che, con l'adozione di questi provvedimenti, egli abbia voluto perseguire l'interesse nazionale dell'attuazione della riforma del sistema della riscossione dei tributi.

In ordine al provvedimento con il quale egli ha poi autorizzato la cessione delle quote dalla SERIT S.p.A alla BPAM, ha sottolineato che alla domanda di affidamento delle concessioni da parte della SERIT S.p.A. era allegata una lettera di impegno avente ad oggetto l'acquisizione, da parte della BPAM, della maggioranza del capitale azionario della suddetta società. La circostanza descritta, a giudizio del dottor Formica, rende evidente che l'operazione di acquisto delle azioni della SERIT S.p.A è stata concretamente valutata dalla Commissione consultiva presso il Ministero delle finanze allorché espresse il proprio parere favorevole al rilascio delle concessioni alla suddetta società. Egli ha inoltre rilevato che, per prassi, la presenza di un istituto di credito in una società concessionaria ha sempre rappresentato una garanzia.

Per quanto riguarda il valore delle quote della SERIT S.p.A., l'ex Ministro Formica ha fatto presente che tale questione non è stata mai sottoposta alla valutazione del Ministero, essendo di esclusiva competenza della Banca d'Italia. In realtà il prezzo delle azioni è stato ritenuto congruo perché corrispondente ad una valutazione di mercato della società di circa due volte gli aggravi riscossi e perché la trasformazione degli aggravi in concessioni sarebbe stata compensata dall'ampliamento del 20 per cento del carico annuo dei ruoli.

L'ex Ministro Formica ha infine osservato che dalle verifiche operate dal Nucleo di Polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Pescara non sono emersi suoi rapporti con i soci della SERIT S.p.A., nè tantomeno illegittimità nella modalità di versamento della cauzione.

* * *

Compito essenziale ed esclusivo della Giunta è quello - sancito dall'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 - di valutare se «l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo». Ne discende che la Giunta non deve

impegnarsi nella valutazione di merito, concernente la pretesa colpevolezza dell'indagato, ma semplicemente valutare se, qualora l'ipotesi dell'accusa risultasse comprovata, sarebbero ravvisabili gli estremi della particolare «esimente» politica di cui al citato articolo 9.

Nel caso in esame l'esimente non è ravvisabile.

Innanzitutto, è necessario rilevare che la vicenda presenta degli aspetti di notevole equivocità. Con la legge di delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi (legge 4 ottobre 1986 n. 657) fu stabilito che le concessioni potevano essere conferite esclusivamente a determinate aziende ed istituti di credito, o a loro speciali sezioni autonome, e, in via gradata, a società per azioni e società cooperative munite di specifici requisiti.

In forza della normativa delegata, emanata con successivo decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988 n. 43, venne invece disposto che, per il primo quinquennio di gestione del servizio, il Ministro delle finanze avrebbe conferito la concessione preferibilmente a soggetti che avevano già gestito in proprio il servizio esattoriale «con rilevante impegno e particolare efficienza, in circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale stesso».

Ne discendeva che un istituto di credito, quale appunto la BPAM, che pure poteva vantare un titolo per essere preferito in forza della legge delega, veniva posposto - almeno per il primo quinquennio di gestione - ad una società privata, quale appunto la SERIT, che avesse già gestito con merito il servizio in precedenza. Di qui l'ovvia convenienza, per la società, di rendersi assegnataria e quindi vendere con profitto la concessione conferitale; e per la banca lo speculare vantaggio del rendersi acquirente della società, ottenendo una concessione che non avrebbe potuto conseguire e, in ipotesi, scavalcando anche altri concorrenti omologhi che in una graduatoria tra pari grado avrebbero potuto esserle preferiti, ma che nei confronti della SERIT erano egualmente destinati a soccombere.

Questo è esattamente quanto è accaduto nel caso in esame. La SERIT presentò domanda di concessione in data 20 novembre 1989, e la ottenne il 21 dicembre successivo. La BPAM fece istanza alla Banca d'Italia, di autorizzazione ad acquisire il 60 per cento delle azioni SERIT, in data 21 novembre, e la ottenne il 2 gennaio 1990. Lo stesso giorno la SERIT richiese l'autorizzazione alla cessione delle azioni, e la ottenne il 25 gennaio. Il trasferimento delle azioni, avvenuto il 26 e 27 gennaio, registrò un eccezionale incremento del valore delle medesime, e quindi una corrispondente locupletazione in capo ai venditori.

È innegabile che, sul piano oggettivo, la vicenda presenta i connotati di una preordinata sostituzione di soggetto, con vistoso vantaggio economico per entrambi: la SERIT mise a profitto una primogenitura che si affrettò a dismettere, la BPAM ottenne una concessione produttiva di cospicui vantaggi economici, che non avrebbe conseguito secondo legge.

Replica il già Ministro Formica che, quand'anche tutto ciò fosse vero, egli si limitò a comportarsi in perfetta coerenza con i pareri e le valutazioni adottati dai vari organi tecnici: alla SERIT la concessione venne conferita su conforme parere della Commissione consultiva del servizio centrale della riscossione, e giustamente poichè la SERIT aveva già gestito in proprio il servizio; il trasferimento delle quote azionarie dalla SERIT alla BPAM fu ritualmente autorizzato dalla Banca d'Italia; e la richiesta di autorizzazione di tale trasferimento, rivolta successivamente al Ministro, fu accompagnata dalla segnalazione che, sin dall'atto della domanda di concessione avanzata dalla SERIT, questa aveva portato a conoscenza degli organi competenti l'esistenza di una convenzione intercorsa tra un gruppo di soci e la BPAM per la cessione del 60 per cento delle quote dai primi alla seconda. Dunque, conclude l'indagato, nulla egli fece che non fosse coerente con le disposizioni di legge e con i pareri degli organi tecnici competenti.

L'assunto non può essere condiviso se non in minima parte.

È vero e corretto che la SERIT presentava astrattamente i requisiti di legge per essere preferita, in quanto precedente gestore del servizio, e dunque la valutazione in tal senso sarebbe avvenuta secondo legge: ma ciò vale unicamente in quanto la SERIT avesse di fatto esercitato la concessione che la legge le attribuiva in via preferenziale. Infatti - come ricorda lo stesso onorevole Formica nella sua memoria difensiva - «la legge aveva tutelato in parte i vecchi esattori per comprensibili ragioni sociali (tutela del personale esattoriale e conoscenza del servizio)»: dunque, se l'aggiudicazione si fosse rivelata fittizia, in quanto preordinata ad un immediato trasferimento ad altro soggetto, sarebbe stato frustrato sia lo spirito della legge (poichè si veniva a proteggere, in realtà, un obiettivo di lucro), sia la lettera della legge stessa (poichè si veniva a rilasciare la concessione ad un soggetto non esperto del servizio, come in effetti avvenne, con non pochi danni per l'Erario). Dunque la potestà discrezionale del Ministro (il quale era tenuto a rilasciare «preferibilmente» l'autorizzazione a società quali la SERIT, come recita l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) aveva ottime ragioni per non indirizzarsi a favore di un simile marchingegno.

Ora, in questa cornice che fa da sfondo ad una valutazione della correttezza sostanziale dei comportamenti in esame, si può anche ammettere che il rilascio della concessione alla SERIT si sottraeva a censure almeno sul piano formale, posto che sarebbe stato rischioso rifiutarla sulla base di un fatto futuro ed ancora eventuale. Ma non si può, invece, concedere altrettanto a proposito della successiva autorizzazione alla cessione delle quote dalla SERIT alla BPAM, invocata pochi giorni dopo l'ottenimento della concessione, perchè a questo punto l'elusione della legge diveniva certa ed evidente.

Nè vale osservare che anche questa autorizzazione del Ministro si muoveva nella scia della Banca d'Italia. Innanzi tutto la Banca aveva declinato ogni propria responsabilità nella valutazione dei profili economici del trasferimento di azioni («conside-

rato che il consiglio di amministrazione di codesta Azienda ha ritenuto congruo il prezzo per il rilievo del pacchetto di maggioranza della SERIT, si significa che questo istituto, avute presenti le vigenti disposizioni di vigilanza in materia, rilascia la chiesta autorizzazione nell'intesa che ogni valutazione sui vari profili dell'operazione, in particolare per quelli di natura economica, faccia carico in via esclusiva ai competenti organi aziendali»: lettera della Banca d'Italia, filiale di Teramo, in data 2 gennaio 1990). Il che è quanto dire che l'aspetto economico si prestava a qualche rilievo - atteso che il 60 per cento di una società avente capitale sociale di un miliardo veniva valutato alla stregua di 17,4 miliardi - ma che il tutto veniva rimesso alle valutazioni degli organi della banca acquirente.

In secondo luogo, la valutazione della Banca d'Italia atteneva, comunque, ad un solo spezzone della vicenda, e cioè al controllo che l'operazione economica in forza della quale la BPAM compiva un notevole esborso, non fosse scorretta dal punto di vista legale. Nulla diceva, e nulla poteva dire, la Banca in ordine all'operazione complessiva (concessione e susseguente trasferimento della stessa ad altro soggetto), sulla quale era principalmente il Ministro a dover vigilare, affinché non fossero sovvertite le finalità della legge.

A ciò si aggiunge - come è dato ricavare dalla sentenza di incompetenza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Pescara in data 3 novembre 1996 - che la vicenda in esame si inserisce in altre collaterali del tutto analoghe, nelle quali la BPAM ottenne similmente delle concessioni esattoriali abruzzesi a lei non spettanti, sempre per il tramite della compiacenza di soci di maggioranza della SERIT, in tal modo scavalcando agguerriti concorrenti del mondo bancario (quale il Monte dei Paschi di Siena), e con eccezionali compensi ai detti soci della SERIT (significative sono le parole dell'amministratore delegato Finocchio, il quale definisce «un risultato quasi insperato» il prezzo di lire 130.000 per azione, concordato per i soci di minoranza, laddove il

prezzo per i soci di maggioranza fu addirittura elevato a lire 950.000, a fronte di un valore nominale di lire 10.000). Non appare dunque per nulla inverosimile l'ulteriore menzione - contenuta nella citata sentenza - di vari elementi documentali e testimoniali relativi a cospicui pagamenti in pro di esponenti di partiti, quale prezzo di queste operazioni compiacenti: anche se va detto, per doverosa obiettività, che tali elementi investono bensì il partito ma non la persona dell'onorevole Formica.

Conclusivamente - e richiamando la premessa in diritto già enunciata a proposito dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 - si deve ritenere che non vi sono elementi per rifiutare la chiesta autorizzazione a procedere. Di un «preminente interesse pubblico» si potrebbe parlare, ad esempio e in ipotesi, qualora il Ministro avesse derogato alle prescrizioni di legge nell'assegnare la concessione ad un soggetto diverso da quello preferito dalla norma, adducendo specifiche esigenze superiori, o comunque invocando un interesse preminente a sostegno di una sua azione formalmente «*contra legem*». Ma nel caso in esame gli elementi sin qui acquisiti rivelano, al contrario, un'ipotesi di ossequio formale dalla legge, al fine di eluderla nella sostanza, favorendo determinati soggetti, ed in ciò concretando l'abuso d'ufficio contestato.

Resta aperta, ovviamente, la questione essenziale, se cioè l'onorevole Formica fosse partecipe di questo disegno, e cioè se egli fosse «consapevole di sostenere un'azione speculativa»; come recita il capo d'imputazione: ma questo è, appunto, l'oggetto della valutazione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui il caso deve essere rimesso dopo essersi risposto negativamente al quesito di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Pertanto questa Giunta ritiene, a maggioranza, che debba essere concessa l'autorizzazione a procedere chiesta dal Collegio per i reati ministeriali in data 13 giugno 1996, nei confronti del dottor Salvatore Formica.

FASSONE, relatore

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1541-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)

(V. Stampato n. 1541)

approvato dal Senato della Repubblica il 28 novembre 1996

(V. Stampato Camera n. 2794)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 dicembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1996*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterate, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterate, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558 e delle sue successive reiterate, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterate, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545

Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - *(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).* -

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radio-diffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano".

6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - (Controllo della gestione sociale). - 1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato".

7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziare in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dal comma 28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.

13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ra pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

15. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".

16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

17. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".

19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli *spot*, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del presente articolo.

20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello *sponsor* e in tutte le for-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

me consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale".

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia.

24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messengerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line",

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra-contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 28.

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità."

35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, già sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è sostituito dal seguente:

"10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:"

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei contributi di cui ai predetti commi, è soddisfatto, in assenza di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti."

37. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è inserito il seguente:

"11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano."

38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso l'ultimo periodo.

39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni." è sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicità la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani."

b) l'ultimo periodo è soppresso.

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - *I.* Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato".

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633."

53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso l'elevazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita pattuizione tra di esse."

54. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole: ", semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995."

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriamente al 29 giugno 1995".

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a partecipare alle singole sedute delle sezioni.

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle sopresse commissioni di cui al comma 59.

71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale così come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.".

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle telecomunicazioni».

Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Esercizio dell'attività radiotelevisiva)

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonché della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Articolo 2.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

- a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
- b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
- c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

- a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;
- b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;
- c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.

Articolo 3.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996.

SCALFARO

PRODI - MACCANICO

Visto, il Guardasigilli: FLICK

87

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO DELL'ARCHIVIO E DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI

Elenco delle accessioni all'Archivio Legislativo

(Da restituire all'Archivio legislativo - Palazzo Madama)

n. 1

Gennaio 1997

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n.97 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei conti al Parlamento sull'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici.
Esercizi 1992, 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 22.3.1996.



CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 93 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Aeroclub d'Italia.
Esercizi 1991, 1992, 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza l'8.2.1996.



CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 99 (XII legislatura).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento sull'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).
Esercizi 1993 e 1994.

Comunicata alla Presidenza il 29.3.1996.



CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 89 (XII leg.)

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento.
Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale. (Esercizio 1994)

Comunicata alla Presidenza il 2.2.1996



Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 91 (XII leg.).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento.

Unione Italiana Ciechi
(Esercizi 1993-1994).Comunicata alla Presidenza il 6.2.1996.

CONTROLLI DI GESTIONE - CORTE DEI CONTI

Doc. XV, n. 95 (XII leg.).

Relazione della Corte dei Conti al Parlamento.

Istituto Nazionale per la fisica della
materia (I.N.F.M.) (Esercizio 1994)Comunicata alla Presidenza il 12.3.1996.

INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII n. 28

Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta sul sistema creditizio
meridionale.

D'iniziativa dei Sen. Angius ed altri

Comunicata alla Presidenza il 28.11.1996

INSINDACABILITA'

Doc. IV-ter, n.9

Richiesta di deliberazione in materia di
insindacabilità, nell'ambito di un proce-
dimento penale nei confronti del Sen.
Pino ARLACCHI.Trasmessa il 19.12.1996

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti
e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

Desidero ricevere i seguenti documenti:

INSINDACABILITA'

Doc. IV-ter, n. 3-A.

Relazione della Giunta delle elezioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del Sen. Emiddio NOVI (Relatore VALENTINO).

Comunicata alla Presidenza l'8.1.1997.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Doc. II, n. 12.

Modifica dell'articolo 89 del Regolamento del Senato di iniziativa del Sen. LORENZI.

Comunicata alla Presidenza il 12.12.1996

REATI MINISTERIALI

Doc. IV-bis, n. 12.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del Dott. Carmelo CONTE ed altri.

Trasmessa dalla Procura della Repubblica il 6.12.1996 e pervenuta alla Presidenza del Senato il 20.12.1996.

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Doc. XIV, n.1 vol. V.

Decisione e relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1995.

Comunicato alla Presidenza il 26.6.1996.

Per ricevere i documenti sopraindicati barrare le caselle corrispondenti e restituire l'intero bollettino all'Archivio legislativo - Palazzo Madama

SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO DEL BILANCIO

XIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE
ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

(nel periodo novembre-dicembre 1996)

N. 3

Gennaio 1997

DOCUMENTI DI BASE**N. 21:**

Il disegno di legge finanziaria per il 1997 (S. 1705): schema di copertura (art. 126, comma 4 Reg. Sen.), novembre 1996.

Il documento di base esamina il profilo del rispetto delle regole di copertura stabilite dalla normativa vigente per il disegno di legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'art. 126, comma 4, del Regolamento del Senato.

Si tratta dell'accertamento della conformità del testo della finanziaria ai criteri di copertura, quali definiti nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978: copertura degli oneri (comma 5) e rispetto del vincolo sul saldo netto da finanziare (comma 6), quale determinato con le risoluzioni parlamentari adottate a conclusione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999 e della successiva Nota di aggiornamento.

NOTE DI LETTURA

N. 7:

DL n. 536: "Contenimento della spesa farmaceutica e rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996, novembre 1996.

Vengono esaminate le disposizioni contenute nel decreto legge, che da un lato limitano la dinamica del fabbisogno tendenziale della spesa farmaceutica, dall'altro modificano il limite di spesa previsto per il 1996, definito dalla legge n. 724 del 1994 e successivamente modificato dal decreto legge n. 323 del 1996 (convertito nella legge n. 425 del 1996).

Il lavoro è corredato da una tavola che riassume l'entità del tetto per la spesa farmaceutica per gli anni 1995, 1996 e 1997 con riferimento alla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni.

N. 8:

A.S. 1704: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (Approvato dalla Camera dei deputati, A.C. 2372), novembre 1996.

La Nota di lettura analizza gli effetti finanziari del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 in materia di finanza pubblica, che il Senato esamina in seconda lettura, tenendo conto della Relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, delle precisazioni fornite dal Governo in risposta a talune questioni sollevate dal Servizio del Bilancio della Camera dei deputati e delle modificazioni introdotte nel corso della prima lettura.

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

N. 5:

Le modifiche apportate dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, dicembre 1996.

Il documento evidenzia, tramite apposite tabelle, le modifiche apportate dalla Commissione bilancio del Senato ai disegni di legge di bilancio e finanziaria relativi all'anno 1997 ed al triennio 1997-1999.

Con riferimento agli effetti delle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria, i dati sono riportati in termini di cassa; per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, invece, sono state redatte due tabelle distinte, rispettivamente per gli stanziamenti di competenza e per quelli di cassa, calcolando separatamente gli effetti sulle spese finali e gli effetti sulle spese complessive.